DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1973

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/791 — Société commerciale des potasses et de l'azote (S.C.P.A.) — Kali und Salz (ex VDK) e ex 1373-1374-1498-1499-1500)

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(73/212/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 1, 3 e 5,

vista la notificazione (IV/791) presentata il 22 ottobre 1962, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, dalla GmbH Verkaufsgemeinschaft Deutscher Kaliwerke (VDK) di Hannover (Repubblica federale di Germania), e dalla S.à.r.l. Société commerciale des potasses d'Alsace (S.C.P.A.) con sede a Parigi (Francia), riguardante l'accordo verbale di cooperazione concluso fra queste società al fine di coordinare le attività commerciali e industriali dei produttori francesi e tedeschi di sali di potassio,

viste le notificazioni (IV/ex-1373 e 1499) presentate il 25 gennaio 1963 dalla S.C.P.A. e dalla V.D.K. concernenti un accordo verbale di concessione di vendita esclusiva concluso da ciascuna di esse con la società Nederlandsche Kali-Import-Maatschappij (N.K.I.M.) di Amsterdam (Paesi Bassi), e le notificazioni (IV/ex-1374 e 1500) presentate alla stessa data e riguardanti lo stesso tipo d'accordo concluso, uno dalla S.C.P.A. con il Comptoir général des sels et engrais potassiques S.A. (Cogépotasse) di Bruxelles, e l'altro dalla V.D.K. con la Compagnie belge des engrais potassiques S.A. (Belcopotasse), ugualmente di Bruxelles,

vista la notificazione (IV/ex-1498) presentata il 25 gennaio 1963 dalla V.D.K. e riguardante l'accordo mediante il quale tale società ha affidato alla S.C.P.A. la distribuzione dei suoi prodotti in Francia,

sentiti il 13 luglio 1971 i mandatari della S.C.P.A. e di Kali und Salz — quest'ultima è succeduta alla V.D.K. come è esposto in appresso —, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE [2],

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, ottenuto conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 22 marzo 1972,

I

considerando che la GmbH Verkaufsgemeinschaft Deutscher Kaliwerke (V.D.K.) summenzionata era, all'epoca della notificazione, l'organismo di vendita in comune degli otto produttori tedeschi di sali di potassio raggruppati in seno alla Gemeinschaft Deutscher Kalierzeuger, e precisamente :

1. Vereinigte Kaliwerke Salzdetfurth A.G., Bad Salzdetfurth/Hannover,
2. Bergwerksgesellschaft Mariaglück GmbH, Höfer,
3. Wintershall A.G., Celle/Kassel,
4. Gewerkschaft Wintershall, Celle,
5. Burbach-Kaliwerke A.G., Kassel,
6. Kali-Chemie A.G., Hannover,
7. Gewerkschaft Baden, Buggingen,
8. Gewerkschaft Markgräfler, Buggingen ;

considerando che in seguito a diverse operazioni di ristrutturazione e di fusione avvenute fra il 1967 e il 1970, tutte le imprese sopra enumerate ad eccezione della società Kali-Chemie, appartenente al gruppo belga Solvay, sono state raggruppate in un'unica società, la Kali und Salz A.G. (Kassel), che succede alla V.D.K. sciolta il 31 dicembre 1970 ;

considerando che Kali-Chemie ha affidato a Kali und Salz la vendita della maggior parte della sua produzione di sali di potassio, sia sul mercato interno

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

che all'esportazione ; che data la scarsa entità delle importazioni di sali di potassio nella Repubblica federale di Germania, Kali und Salz può essere considerata detentrice, in questo paese, di un monopolio di fatto per la vendita di questi prodotti ;

considerando che con lettera del 15 gennaio 1971, la società Kali und Salz ha informato la Commissione di essere del pari succeduta alla V.D.K. il 1° gennaio 1971 in quanto parte all'accordo concluso con la S.C.P.A., notificato il 22 ottobre 1962 ;

considerando che la Société commerciale des potasses et de l'azote, che è succeduta alla Société commerciale des potasses d'Alsace in seguito ad un raggruppamento effettuato nel 1967, detiene il monopolio legale della vendita dei sali potassici in Francia, ivi compreso quello dell'esportazione e dell'importazione di detti prodotti ;

considerando che l'accordo in questione stabilisce fra la S.C.P.A. e Kali und Salz una stretta cooperazione sul piano commerciale e industriale che si estrinseca in particolare nella fissazione in comune delle quantità e delle qualità di sali da esportare da ciascuna delle due società e nel coordinamento delle forniture e della distribuzione dei prodotti delle due società nel mondo intero e in particolare all'interno del mercato comune ;

considerando infatti, da un lato, che in base ai quantitativi disponibili e tenuto conto del portafoglio ordini e delle indicazioni fornite dai distributori sulle quantità e sulle qualità di cui si può prevedere lo smercio, la S.C.P.A. e Kali und Salz coordinano i loro programmi di fornitura in funzione soprattutto delle capacità di produzione e di magazzinaggio delle diverse qualità di sali e determinano ogni anno di comune accordo i quantitativi da esportare da ognuna delle due imprese, dopo avere soddisfatto il fabbisogno del loro rispettivo mercato interno ;

considerando, d'altro lato, che le imprese in questione hanno affidato la distribuzione dei loro prodotti nei Paesi Bassi e in Italia a organismi di vendita comune : la Nederlandsche Kali — Import Maatschappij (Amsterdam) e la Società sali potassici (Milano) ; che nel Belgio, per circostanze che hanno ostacolato la designazione di un distributore unico, ognuna delle due imprese ha affidato la distribuzione dei suoi prodotti sul mercato belga-lussemburghese ad una società distinta : la società Cogépotasse (Bruxelles) per la S.C.P.A. e la società Belcopotasse (Bruxelles) per la V.D.K., cui è subentrato Kali und Salz ; che Cogépotasse e Belcopotasse intrattengono però relazioni commerciali molto strette, scambiano informazioni e coordinano le loro attività di vendita sul mercato belga-lussemburghese ;

considerando che la V.D.K. (attualmente Kali und Salz) ha affidato alla S.C.P.A., detentrice del monopolio dell'importazione, la distribuzione dei suoi prodotti in Francia e che quest'ultima, da parte sua, ha incaricato la società tedesca Henri Vallette (Hannover), della distribuzione, in qualità di agente dei prodotti francesi nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che il capitale delle società distributrici, concessionarie o rappresentanti esclusive della S.C.P.A. e di Kali und Salz, è detenuto in tutto o in parte dagli stessi gruppi finanziari i cui interessi sono strettamente legali a quelli delle industrie francese e tedesca del potassio ; che inoltre il capitale della società Henri Vallette, agente della S.C.P.A. è interamente detenuto dalla società Kali Union Verwaltungsgesellschaft, filiale di Kali und Salz ;

considerando che gli organismi di distribuzione nel Benelux ed in Italia praticano per i tipi simili di sali potassici di qualsiasi provenienza ed in particolare della S.C.P.A. e di Kali und Salz, gli stessi prezzi e condizioni identiche di vendita ;

II

considerando che l'accordo di cooperazione in materia di distribuzione più sopra illustrato, nella misura in cui comporta o conduce alla determinazione in comune dei quantitativi e delle qualità dei prodotti potassici da esportarsi da parte di ciascuna impresa e il coordinamento delle forniture e della distribuzione dei prodotti di ambo le società all'interno del mercato comune, costituisce una restrizione della concorrenza poichè ha per effetto di ridurre sensibilmente la libertà di azione delle due imprese interessate in quanto offerenti dei prodotti in questione sul mercato, nonchè, di unificare i prezzi e le condizioni di vendita di tali prodotti, e impedisce che ognuna delle due imprese compia uno sforzo normale per intraprendere, se del caso, la fabbricazione di prodotti già offerti dall'altra ;

considerando più particolarmente che le imprese in questione hanno designato lo stesso concessionario esclusivo nei Paesi Bassi e lo stesso agente in Italia per la distribuzione dei loro prodotti : che nel caso di specie la designazione di questi distributori comuni da parte di due imprese normalmente concorrenti, dell'importanza della V.D.K., ora Kali und Salz, e della S.C.P.A., implica necessariamente da parte loro la volontà concertata di non farsi concorrenza su tali mercati ; che questa designazione comune deve essere dunque considerata come il risultato di una pratica concordata tra dette imprese allo scopo di impedire o di restringere la reciproca concorrenza nei Paesi Bassi ed in Italia ;

considerando che un ragionamento analogo deve essere fatto per quanto riguarda la designazione da parte della S.C.P.A. della società Henri Vallette come rappresentante incaricato della distribuzione dei prodotti francesi nella Repubblica federale di Germania ; che in effetti il capitale di questa società è detenuto, come già detto più sopra, dalla società Kali-Union Verwaltungsgesellschaft, la quale dipendeva a sua volta, all'epoca di tale designazione, dalle imprese aderenti alla V.D.K. detentrici del suo capitale ; che quindi era praticamente inconcepibile che la società Henri Vallette potesse svolgere sul mercato tedesco una politica di vendita pregiudizievole agli interessi del gruppo cui essa apparteneva ; che questa designazione implicava dunque ugualmente tra la S.C.P.A. e il gruppo dei produttori tedeschi di potassio rappresentati dalla V.D.K. una volontà concertata di non farsi concorrenza e si basava pertanto anche essa, sin dall'origine, su una pratica concordata tra queste imprese ; che successivamente le imprese aderenti alla V.D.K. si sono fuse costituendo la società Kali und Salz, che in tal modo si è venuta a trovare in possesso della maggior parte del capitale della Kali-Union Verwaltungsgesellschaft ; che questa nuova situazione non ha potuto che rendere più stretta e più diretta la dipendenza della filiale della Kali-Union Verwaltungsgesellschaft, la società Henri Vallette ; che si deve quindi ritenere che la pratica concordata qui sopra illustrata abbia continuato a sussistere tra la S.C.P.A. e Kali und Salz ;

considerando inoltre che è inconcepibile che le parti possano realizzare il coordinamento delle forniture senza procedere ad uno scambio di informazioni riguardanti soprattutto la consistenza delle scorte, la produzione in corso, le previsioni di produzione, gli ordinativi ricevuti e le prospettive circa l'evoluzione della domanda ; che questo scambio di informazioni, che costituisce il mezzo per realizzare la cooperazione di cui sopra, ricade come questa sotto il divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 ; che inoltre questo scambio dà luogo, in pratica, ad un orientamento concertato della produzione, nonchè ad una ripartizione dei mercati, che costituiscono pure un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che l'accordo di cooperazione più sopra illustrato e le pratiche concordate che lo completano possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, in quanto esercitano un'influenza diretta sulle correnti di scambio tra questi Stati in modo tale da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico ;

considerando che l'accordo e le pratiche concordate tra la S.C.P.A. e Kali und Salz ricadono quindi sotto il divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE ;

considerando che le imprese interessate hanno affermato, a sostegno della loro domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, che grazie al loro accordo di cooperazione la domanda viene soddisfatta nelle migliori condizioni possibili in quanto l'accordo consente di mettere a disposizione degli utilizzatori una gamma di prodotti più vasta di quella che potrebbero offrire la S.C.P.A. e Kali und Salz se operassero in modo isolato, aumenta la sicurezza di approvvigionamento degli utilizzatori qualora una delle imprese si trovasse nell'impossibilità di fornire la merce e consente di adattare maggiormente le forniture alle particolarità della domanda ;

considerando che, per quanto concerne la possibilità di mettere a disposizione degli utilizzatori una gamma di prodotti più vasta e di aumentare la sicurezza del loro approvvigionamento, una parte sempre maggiore dei quantitativi viene fornita a grandi imprese di fabbricazione di fertilizzanti composti che sono perfettamente in grado di rivolgersi esse stesse alla S.C.P.A., alla Kali und Salz o ad altri fornitori per procurarsi le varietà e le quantità di cui hanno bisogno ; che, per quanto riguarda le forniture agli altri utilizzatori, esiste sul mercato un numero sufficiente di intermediari commerciali in grado di offrire loro tutta la gamma dei prodotti della S.C.P.A. e di Kali und Salz e di procurare loro, eventualmente, i quantitativi di cui una di queste due società venisse a mancare, rivolgendosi all'altra ;

considerando che le imprese interessate non hanno dimostrato e che non risulta dalle informazioni raccolte che l'accordo, nella misura in cui comporta un coordinamento delle forniture, determina un migliore adeguamento di tali forniture alle particolarità delle domande ; che comunque la dimensione di queste imprese consente loro di realizzare tale adeguamento agendo individualmente ; che inoltre i numerosi intermediari esistenti sul mercato sono in grado di operare tale adeguamento ;

considerando d'altro canto che le imprese hanno inoltre affermato a sostegno della loro domanda, che l'accordo di cooperazione, dispensandole dalla fabbricazione di tutta la gamma dei prodotti richiesti, permette loro di concentrare la propria produzione e di praticare, per i propri prodotti, prezzi più vantaggiosi ; ma che, tenendo conto delle grandi possibilità di approvvigionamento summenzionate, nulla consente di affermare che ciascuna impresa, agendo in modo isolato, sarebbe costretta, sotto la pressione delle esigenze della clientela, ad impegnarsi in fabbricazioni per se stesse troppo costose o che inciderebbero sfavorevolmente sui suoi prezzi ;

considerando pertanto che l'accordo di cooperazione e le pratiche concordate che lo completano non con-

tribuiscono al miglioramento della distribuzione, nè della produzione ; che d'altra parte non è risultato che abbiano determinato un progresso tecnico o economico ;

considerando che non è quindi possibile dichiarare inapplicabile l'articolo 85, paragrafo 1, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo di cooperazione e alle pratiche concordate tra la S.C.P.A. e Kali und Salz, successore della V.D.K. ;

considerando che l'accordo di cooperazione e le pratiche concordate di cui sopra costituiscono quindi un'infrazione all'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE, e che è doveroso ordinarne la cessazione ;

considerando infine che gli accordi di concessione di vendita esclusiva conclusi dalla S.C.P.A. e dalla V.D.K. con le società Nederlandsche Kali-Importo Maatschappij, Cogépotasse e Belcopotasse nonchè quello che la S.C.P.A. e la V.D.K. hanno concluso fra di loro sono strettamente connessi con l'accordo di cooperazione e con le pratiche concordate in questione, che conferiscono loro una portata ed effetti di cui sarebbero sprovvisti se presi uno ad uno ; che è dunque prematuro pronunciarsi su detti accordi finchè continueranno a sussistere l'accordo di cooperazione tra la S.C.P.A. e Kali und Salz e le pratiche concordate alle quali tale accordo dà luogo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo verbale di cooperazione commerciale ed industriale concluso tra la S.C.P.A. e la V.D.K., alla quale è succeduta Kali und Salz, nella misura in cui esso ha per oggetto o per effetto la fissazione in comune dei quantitativi e delle qualità dei prodotti potassici da esportarsi da parte di ciascuna impresa, il coordinamento dei programmi di forniture di entrambe le società nonchè il coordinamento della distribuzione dei loro prodotti all'interno del mercato comune, le pratiche concordate con le quali queste stesse imprese hanno designato dei distributori comuni nei Paesi Bassi e in Italia, e la pratica concordata con cui la S.C.P.A. ha designato come sua rappresentante nella Repubblica federale di Germania una impresa totalmente dipendente dalla sua principale concorrente, la Kali und Salz, costituiscono infrazioni all'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE.

Articolo 2

La domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, presentata dalla S.C.P.A. e dalla V.D.K., cui è succeduta Kali und Salz, riguardante l'accordo e le pratiche concordate di cui all'articolo 1, è respinta.

Articolo 3

La S.C.P.A. e Kali und Salz sono tenute :

1. a porre fine all'accordo di cooperazione di cui all'articolo 1 e specialmente a qualsiasi scambio di informazioni riguardanti sia la distribuzione sia la produzione,

2. a cessare di vendere nei Paesi Bassi e in Italia per il tramite di un distributore comune.

Articolo 4

La S.C.P.A. è tenuta a cessare la distribuzione dei suoi prodotti nella Repubblica federale di Germania per il tramite della società Henri Vallette o di qualsiasi altra impresa controllata direttamente o indirettamente, da Kali und Salz.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alle seguenti società : Societé commerciale des potasses et de l'azote, S.à.r.l., Parigi, Kali und Salz, A.G., Kassel.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI